

**FOGLIO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO**

## INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

### **CLESSIDRA FACTORING S.P.A.**

**Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra**

**Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.**

**Sede legale:** Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano (MI)

**Sede operativa:** Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD)

**Codice Fiscale e Partita IVA:** 04469300265

**Numero di telefono:** 049 6365800 - **Numero di fax:** 049 6365806

**Sito internet:** [www.clessidrafactoring.it](http://www.clessidrafactoring.it) - **Posta elettronica:** [info@clessidrafactoring.it](mailto:info@clessidrafactoring.it) - [clessidrafactoring@pec.it](mailto:clessidrafactoring@pec.it)

Capitale Sociale: 10.650.000,00 € i.v.

N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 04469300265 - N° R.E.A.: MI2625967

Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 144

### INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco

Tel.: 081/3581 -111 PBX 08– Fax: 081/8491487

E-mail : [info@bcp.it](mailto:info@bcp.it) - Sito internet : [www.bcp.it](http://www.bcp.it)

n° 4708/40 di iscrizione all' Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI : 5142.5

n° 263669 di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia.

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Clessidra Factoring S.p.A. e terzi soggetti segnalatori **prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme** a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con l'Intermediario Finanziario o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

## CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO

Con il contratto di finanziamento, strutturato come Appendice alle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring, la società di factoring eroga al soggetto finanziato (di seguito anche Cliente) una somma di denaro per l'acquisto di crediti futuri ai sensi della Legge 52\91 già notificati ai debitori ceduti oppure al fine di permettere alla società di factoring di subentrare su crediti ceduti dal Cliente ad altri intermediari bancari\finanziari.

L'erogazione del finanziamento potrà avvenire anche tramite pagamento diretto a soggetti diversi dal Cliente così come da disposizioni impartite dal Cliente alla società di factoring.

La scadenza del finanziamento è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nell'appendice stessa. In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la società di factoring può richiedere, se previsto, un compenso.

Al finanziamento saranno applicati tassi diversi a seconda della durata dello stesso.

Il finanziamento è riservato ad aziende operanti in Italia/clienti non consumatori. Il finanziamento deve necessariamente essere richiesto e attivo per scopi riferibili all'attività imprenditoriale e professionale del Richiedente il quale dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, di stipularlo esclusivamente per scopi riferibili all'anticipo di crediti futuri oppure per permettere alla società di factoring di subentrare ad altro cessionario a cui il Cliente ha inviato il recesso del contratto.

Il rimborso del finanziamento avverrà o girocontando le somme dal conto di addebito del finanziamento medesimo al conto di registrazione delle cessioni di credito a fronte della cessione dei crediti, oppure direttamente da parte del Cliente entro i termini stabiliti in Appendice contrattuale.

**Principali rischi a carico del richiedente il finanziamento:**

L'importo attualizzato del debito residuo dovrà essere rimborsato anticipatamente nei seguenti casi:

- Cessazione dell'attività di impresa;
- Cessazione delle garanzie eventualmente rilasciate.

La società di factoring inoltre ha facoltà di richiedere anticipatamente il rimborso del finanziamento qualora il Cliente abbia reso dichiarazioni non veritiere e/o venga protestato od assoggettato ad azioni esecutive e/o in caso di decadenza del beneficio del termine.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

Tasso massimo applicabile all'operazione di finanziamento	Tasso Fisso	Tasso nominale annuo con addebito degli interessi con periodicità di liquidazione mensile, trimestrale, annuale. In caso di addebito anticipato varranno le modalità in uso per lo sconto.	6,75%
	Tasso indicizzato	Tasso nominale annuo pari al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi – divisore 360) maggiorato di uno spread. Periodicità della liquidazione degli interessi: mensile, trimestrale, annuale). In presenza di tassi indicizzati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Fermo restando lo spread, in ogni caso, al valore del parametro di riferimento, viene comunque attribuito una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.	6,75%

Altre condizioni e spese connesse all'operazione di finanziamento	Commissione di finanziamento – su esposizione	Da calcolarsi alla fine di ogni trimestre solare (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) sull'esposizione finanziaria massima raggiunta nel corso del trimestre di riferimento.	3,00%
	Spese per bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta dalla società anche virtualmente.	Al costo tempo per tempo vigente

Le condizioni economiche effettivamente praticate nel corso del rapporto non potranno mai essere superiori al limite stabilito dall'art.2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n.108, dovendosi intendere che in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico (e sul sito internet [www.clessidrafactoring.it](http://www.clessidrafactoring.it)) della società di factoring. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2, della Legge 108/1996 i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni; tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini anti-usura ai sensi della Legge 108/96).

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti dall'Intermediario per spese bancarie, legali, postali, di esazione tramite terzi, l'imposta di registro ed onorari notarili, assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti anche contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

<b>RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE</b>
--

**Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Società di factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, avrà diritto alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il Cliente ha l'obbligo di rimborsare la propria esposizione entro 30 giorni.

**Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il cliente può inviare un reclamo direttamente all'Ufficio Reclami di Clessidra Factoring S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD), o per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [reclami@clessidrafactoring.it](mailto:reclami@clessidrafactoring.it) – [clessidrafactoring@pec.it](mailto:clessidrafactoring@pec.it). Clessidra Factoring S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Clessidra Factoring S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – sede competente "Segreteria tecnica del Collegio di Milano" - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Telefono: 02 724241 - <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, inviato direttamente all' ABF, secondo le modalità indicate sulla modulistica, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

***N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e si intendono valide sino a nuovo avviso***

**Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo**

<b>Società di factoring (o Factor)</b>	Clessidra Factoring S.p.A.
<b>Appendice contrattuale</b>	Documento che costituisce parte integrante delle Condizioni Generali per le future operazioni di factoring con cui si procede alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o a fare delle precisazioni.
<b>Cliente</b>	La persona giuridica, cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di finanziamento, rappresentato dall'appendice alle Condizioni Generali per le Future operazioni di Factoring.
<b>Debitore</b>	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti ceduti al Factor.
<b>Credito</b>	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cliente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cliente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o altro titolo diverso.
<b>Conto</b>	Qualsiasi conto che a discrezione del Factor sarà necessario aprire per la gestione del rapporto di finanziamento.
<b>Cessione del credito</b>	Il negozio giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, in base alla legge 21.02.1991, n.52 o in base agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
<b>Finanziamento</b>	Erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di crediti futuri ai sensi della Legge 52\91 già notificati ai debitori ceduti oppure al fine di permettere alla società di factoring di subentrare su crediti ceduti dal Cliente ad altri intermediari bancari\finanziari con il vincolo della restituzione della stessa, oltre agli interessi maturati, entro i termini stabiliti in Appendice contrattuale.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Società di factoring in ragione dell'operazione di finanziamento.
<b>Liquidazione degli interessi</b>	Periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.
<b>Decadenza del beneficio del termine</b>	In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti, è facoltà della società di factoring di invocare la decadenza del beneficio del termine e pertanto chiedere l'immediato rimborso del finanziamento erogato.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Il tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96.
<b>Tasso Effettivo Globale (TEG)</b>	Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto - non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia). Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti.
<b>Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG)</b>	Il tasso annuale effettivo globale indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e tutti gli altri oneri sostenuti direttamente riferibili all'operazione di finanziamento.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) alla Società di factoring un suo comportamento o un'omissione.